



Progetto

Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

(Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali nonché misure di sostegno generali)

Minoranza (Schwander, Salzmann)

(Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 20 gennaio 2025¹;

visto il parere del Consiglio federale del [...] ²,

decreta:

Minoranza (Friedli Esther, Stark)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 1, rubrica, cpv. 1 e 1^{bis}

Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina:

¹ FF 2025 ...

² FF 2025 ...

³ RS 784.40

- a. l'emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi);
- b. le misure di sostegno generali.

^{1bis} Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 1997⁴ sulle telecomunicazioni (LTC).

Art. 38 cpv. 3, secondo periodo

Minoranza (Stark, Broulis, Friedli Esther, Häberli-Koller)

³ ... una sola concessione con partecipazione al canone. Alle emittenti televisive locali che assicurano una cronaca indipendente e regolare della politica nazionale e cantonale può essere rilasciata una concessione supplementare con partecipazione al canone.

Art. 40 cpv. 1, parte introduttiva e cpv. 2, terzo periodo

¹ Le concessioni con partecipazione al canone secondo l'articolo 68a capoverso 1 lettera b danno diritto al 6–8 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale determina:

² ... adempiere il mandato di prestazioni. Stabilisce le rispettive quote dei concessionari in modo che aumentino adeguatamente rispetto al precedente periodo di concessione e tenendo conto del rincaro.

Art. 68a cpv. 1 lett. h

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese. Tale importo è determinato in funzione del fabbisogno per:

- h. finanziare le misure di sostegno generali (art. 76–76c).

Titolo prima dell'art. 76

Capitolo 3: Misure di sostegno generali

Art. 76 Formazione e formazione continua

¹ L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su loro richiesta, istituti indipendenti che propongono in modo continuativo formazioni e formazioni continue improntate alla prassi e destinate a chi opera nelle redazioni, segnatamente formazioni di base e formazioni continue nel settore del giornalismo d'informazione.

⁴ RS 784.10

² I diplomi e i certificati rilasciati da questi istituti devono essere riconosciuti dal settore.

Inserire gli art. 76a–76c prima del titolo del capitolo 4

Art. 76a Autoregolamentazione del settore

L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su loro richiesta, organizzazioni riconosciute nel settore che elaborano regole per la prassi giornalistica e vigilano sul loro rispetto.

Art. 76b Prestazioni di agenzie

¹ L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su loro richiesta, agenzie di stampa e agenzie che propongono contenuti audiovisivi a condizione che tali agenzie rivestano importanza nazionale e che la loro offerta sia equivalente in tedesco, francese e italiano.

² La richiesta di sostegno finanziario deve essere motivata.

³ La distribuzione di dividendi è vietata durante il periodo in cui l'agenzia beneficia del sostegno finanziario dell'UFCOM.

⁴ La SSR può collaborare con agenzie di stampa o detenere una partecipazione nelle stesse.

Art. 76c Disposizioni comuni

¹ L'UFCOM calcola i contributi di cui agli articoli 76–76b in base ai costi computabili delle attività sostenute.

² Il Consiglio federale stabilisce la quota dei costi computabili. Tale quota ammonta al massimo all'80 per cento.

³ L'UFCOM disciplina le modalità di computo dei costi e i relativi giustificativi da fornire.

⁴ I contributi sono finanziati mediante i proventi del canone radiotelevisivo (art. 68a). La quota ammonta al massimo all'1 per cento dei proventi complessivi del canone.

Art. 76c cpv. 2^{bis}

Minoranza (Stark, Friedli Esther, Häberli-Koller)

^{2bis} I contributi di sostegno sono versati proporzionalmente alla somma dei contributi degli enti finanziatori delle organizzazioni sostenute. La base di calcolo è costituita dalla somma dei contributi degli enti finanziatori nel 2024.

Minoranza (Schwander, Salzmann)

Capitolo 3: Misure di sostegno generali

Stralciare

(concerne anche il sottotitolo nonché gli art. 1 cpv. 1 lett. b e 68a cpv. 1 lett. h: Stralciare)

Art. 81 cpv.1

¹ Per lo sviluppo, l'acquisizione e la gestione di metodi e sistemi di rilevamento la Fondazione riceve annualmente un contributo attinto ai proventi del canone.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.